



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 401 del 27/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING ARICCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FORNACIARI GIANCARLO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PANNO FABIO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRATONI LUCA FINO AL 10/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.376 LND DELL'11/05/2022 (Gara: SPORTING ARICCIA – REALROCCADIPAPA LARUSTICA dell'8/05/2022 – Play-Out Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Fornaciari Giancarlo, rideterminando la stessa nella squalifica fino al 31/01/2023.

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del massaggiatore Fratoni Luca, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Panno Fabio.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO PER 8 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERAFINI GIORGIO FINO AL 30/06/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.315 C5 DEL 16/05/2022 (Gara: TORRINO C5 VILLAGE – GAP SSD ARL del 14/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C1 Maschile)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la societá,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 350,00 nonché la squalifica a carico dell'allenatore Pomposelli Alessandro a 6 gare.

Di dichiarare improcedibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Serafini Giorgio.

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Mariello Massimiliano.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SEBASTIANELLI MARCO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FRAGOMENI LORENZO E PASTORE CHRISTIAN FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.308 C5 DELL'11/05/2022 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ROMA CALCIO A 5 dell'8/05/2022 – Fase Finale Allievi C5 Maschili Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la societá,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Fragomeni Lorenzo e Pastore Christian al 30/06/2022.

Di dichiarare improcedibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Sebastianelli Marco.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

81) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. COLLEFFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALEAZZI ROBERTO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.376 LND DELL'11/05/2022
(Gara: ARCE 1932 – COLLEFFERRO CALCIO dell'8/05/2022 – Play-Out Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente
inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 27 maggio 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli